

Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 2013–2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge dell'8 ottobre 1999² sull'aiuto alle università (LAU);

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1 Sussidi di base

¹ Per i sussidi di base secondo l'articolo 14 LAU è stanziato un limite di spesa di 2562,4 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 598,2 milioni di franchi;

2014: 618,1 milioni di franchi;

2015: 652,7 milioni di franchi;

2016: 693,4 milioni di franchi.

Art. 2 Impiego dei mezzi

¹ Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per compiti di monitoraggio, la statistica, le valutazioni e i mandati peritali.

² Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Sussidi subordinati a progetti

Per i sussidi subordinati a progetti secondo l'articolo 20 LAU è stanziato un credito d'impegno di 195 milioni di franchi.

¹ RS 101

² RS 414.20

³ FF 2012 2727

Art. 4 Sussidi agli investimenti

Per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LAU è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi.

Art. 5 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.